



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 31583/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari II, I, III, IV, V, VI, VII e VIII

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Alla Giunta Regionale
Settore rapporti e collegamenti
con il Consiglio Regionale
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Oggetto: Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012 – 2014 ex art. 14 legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Legge Finanziaria regionale 2012)” Reg. Gen. n. 278

Ad iniziativa della G. R. Assessore Giancane
Depositato il 23 novembre 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.
I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 24 NOV. 2011

IL PRESIDENTE



Prot. Gen. 2011.0031583/A

Del 23/11/2011 10:09:18

Da CR A SERASS

Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
641	15/11/2011	8	1	0

Oggetto:

D.D.L. Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012 - 2014 ex art.14, L.R. 30/4/2002, n.7(Legge Finanziaria regionale 2012); DDL Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : B48D0824C13FB32E938872FB649BFDC656694DB8

Allegato nr. 1 : 725ADD35A84B78DB67AA55242A0945781A86A629

Allegato nr. 2 : 7926898EC166EE9250D6AFD31DF8AA1E817B5C31

Allegato nr. 3 : 55CC0DEC35C5B16FE3F6942EE0DF70E762B84FF1

Allegato nr. 4 : EE85895340ED80342F8183B6456F43602D856DA7


Allegato nr. 5 : 7ED4D9C2EE0017A9DFBF0953FA9198C610F63EFC

Allegato nr. 6 : DE6D92683E585FBC78B938F88536645F7C346924

Allegato nr. 7 : 2254F3E2232FD0D3223D96EBE19CFEC8C6AEB6BC

Allegato nr. 8 : F978370AEA2AE8E0B667D6DB172C21498D6F52AD

Allegato nr. 9 : F42FEC90A5B7D04521FECC243200AB91CE0B5447



Data, 22/11/2011 - 16:26

Pagina 1 di 4

ATTIVITA' LEGVA
REG. GEN. N. 278



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
641	15/11/2011	8	1	0

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

- Allegato nr. 10 : 5516A9E9B372F8DDD6211823D058F2CBDBD1CD43
- Allegato nr. 11 : E7259FE220D6809EA8A4DEE94E553AAD37149035
- Allegato nr. 12 : 450A49111FCB122CDC63895398A2D3C1007DD6B6
- Allegato nr. 13 : 07CD3DF9255CF72A42E532D036628F570F929843
- Allegato nr. 14 : 6975493B9B61A871B8848B5949D8BA5548344D27
- Allegato nr. 15 : 947CE7CE6E99B490B9593FCCE1F4EF248CADD8E7
- Allegato nr. 16 : 0F2C2FE49165E37AED56EDB8F7951A40050845FF
- Allegato nr. 17 : AD395EF913878BF830C109566090EB8CFBC7AE8E
- Allegato nr. 18 : 0D93F8F897DD50F3010024BA82D1B2C1722D951B
- Allegato nr. 19 : FE6E54F07C5AF565EB1A93454F159E7ACE42D5C3
- Allegato nr. 20 : 269DB6FC60C17D157DCF9B5CFC9D1D07A76BA333
- Allegato nr. 21 : 49D5DF29C0774A5B3D1BD8F8563F1F2F9D1B2C22
- Allegato nr. 22 : EF466BFDFD2210C18FF59E0CBBADD039662FCD1B





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
641	15/11/2011	8	1	0

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 23 : B719E0CAA3CB417069CDDDB7FCFAEB58F247674B0

Allegato nr. 24 : CE6698DDE3D2BB06973CB1744E07BFFF882ABDBD

Allegato nr. 25 : 8B9BCB53D605B550DCCFD74D5AB26BAC0A669B95

Allegato nr. 26 : BB3B5DBCE1137275AC6B6F7F5A9CE7340288F87D

Allegato nr. 27 : 1DE15E912771AC38201E828BA9C00A755616D91E

Allegato nr. 28 : C2E0C394D33329D608959BD207DB2F281848645A

Allegato nr. 29 : ADD5A9E7D618579A73AA633519CD1E0B8024FA61

Allegato nr. 30 : DEEC35A39C9291ABE2496A9FB799E74DC9536789

Allegato nr. 31 : 505AF153AB9496662C3A2DDCA9F76B0D2157C194

Allegato nr. 32 : 3A8D7CE1BE574F0F81C1FE38334345B6BE698252

Allegato nr. 33 : A104720A5D9ABDC1F8FAD905E7B61CA2380C91E5

Allegato nr. 34 : 3058F5ACA70FD9B95537F4CB599A042A00622134

Allegato nr. 35 : 18C69138FC4CA9148FA13CEEFA9BF91C16885ACD





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
641	15/11/2011	8	1	0

Oggetto:


Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Allegato nr. 36 : 1EF4341DF2AAC464E23A28A7538E2A539EBA0844

Frontespizio Allegato : 4CEE807BA7DF3B4963ED4C0A7CE847A991304A06



Area

Settore

8

1

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 15/11/2011

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

D.D.L. Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012 - 2014 ex art.14, L.R. 30/4/2002, n.7(Legge Finanziaria regionale 2012); DDL Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
6)	"	Severino	NAPPI	
7)	"	Giovanni	ROMANO	
8)	"	Ermanno	RUSSO	ASSENTE
9)	"	Pasquale	SOMMESE	
10)	"	Marcello	TAGLIALATELA	ASSENTE
11)	"	Guido	TROMBETTI	
12)	"	Sergio	VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 248

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTA

- a. la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, in particolare l'articolo 11 "Gli strumenti della programmazione finanziaria" e l'articolo 20 "Procedimento di adozione della legge di bilancio";

VISTO

- a. lo Statuto della Regione, ed in particolare gli articoli 51, 53, 54, 55, 60 e 61;

CONSIDERATO

- a. che sono stati redatti ed elaborati i seguenti disegni di legge e schemi di bilancio:
 - a.1. disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)" con annessa relazione tecnica;
 - a.2. disegno di legge "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014" e gli annessi allegati in esso previsti;
 - a.3. relazione illustrativa;
 - a.4. schemi di Bilancio annuale 2012 ed il Bilancio pluriennale 2013-2014 a legislazione vigente;
 - a.5. schemi di Bilancio annuale 2012 ed il Bilancio pluriennale 2013-2014 programmatico;

RILEVATO

- a. che il quadro generale delle entrate e delle spese del bilancio per l'anno finanziario 2012 a legislazione vigente risulta determinato in termini di competenza e di cassa secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera A che forma parte integrante della presente deliberazione;
- b. che il quadro generale delle entrate e delle spese del bilancio per l'anno finanziario 2012 programmatico risulta determinato in termini di competenza e di cassa secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera B che forma parte integrante della presente deliberazione;
- c. che il bilancio pluriennale 2013-2014 a legislazione vigente per gli anni 2013-2014 risulta determinato in termini di competenza secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera C che forma parte integrante della presente deliberazione;
- d. che il bilancio pluriennale 2013-2014 programmatico per gli anni 2013-2014 risulta determinato in termini di competenza secondo gli importi indicati nel prospetto allegato sotto la lettera D che forma parte integrante della presente deliberazione;

ACQUISITO

- a. il parere favorevole reso dall'Ufficio Legislativo con note prot. n. 15556/UDCP/GAB/UL del 14/11/2011 e n. 15558/UDCP/GAB/UL del 14/11/2011;

PROPONE, e la **GIUNTA** a voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi precedentemente formulati e che s'intendono qui riportati integralmente:

1. di approvare i disegni di legge e schemi di bilancio, parti integranti della presente delibera, così come di seguito indicati:
 - 1.1. disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)" con annessa relazione tecnica;
 - 1.2. disegno di legge "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014" e gli annessi allegati in essa previsti;
 - 1.3. relazione illustrativa;
 - 1.4. schemi di Bilancio annuale 2012 ed il Bilancio pluriennale 2013-2014 a legislazione vigente;
 - 1.5. schemi di Bilancio annuale 2012 ed il Bilancio pluriennale 2013-2014 programmatico;
2. di inoltrare al Consiglio Regionale gli strumenti della programmazione finanziaria deliberati chiedendo la procedura abbreviata con dichiarazione di urgenza ai sensi degli articoli 54 e 55 dello Statuto.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.641	del	15/11/2011	AREA 8	SETTORE I	SERVIZIO 0
------------------	---------	-----	------------	-----------	--------------	---------------

OGGETTO :

D.D.L. Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012 - 2014 ex art.14, L.R. 30/4/2002, n.7(Legge Finanziaria regionale 2012); DDL Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014.


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>Dr. Rosati Bruno</i>		
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Ferrara Mauro (ad interim)</i>		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	15/11/2011	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		22/11/2011

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



RELAZIONE TECNICA AL

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014
della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)**

Articolo 1

Il Piano di Rientro, stipulato il 13 marzo 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha previsto, tra le altre misure finalizzate alla copertura del debito sanitario al 31 dicembre 2005, un prestito a 30 anni del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un importo massimo di € 1.180 milioni, da rimborsare con:

un'entrata finalizzata di 38 milioni di euro all'anno a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale;

le economie (che già si profilavano nei primi mesi del 2007) derivanti dai minori costi di ammortamento della operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 24/05 e successive modifiche, rispetto all'importo di 170 milioni di euro annui, destinato dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 28/03, come modificato dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 1/07, a coprire la rata della cartolarizzazione del debito sanitario al 31 dicembre 2005: infatti, l'operazione di cartolarizzazione, prevista nel Piano di Rientro per 2,75 miliardi di euro, si è conclusa il 31 marzo 2007 assorbendo debiti sanitari per 2,2 miliardi di euro.

Già il Piano di Rientro prevedeva, quindi, che il minor debito cartolarizzato sarebbe stato coperto con un maggiore importo del prestito MEF a 30 anni, fissandone l'importo massimo a 1.180 milioni di euro.

Successivamente, con l'art. 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), il Ministero dell'Economia e delle Finanze fu autorizzato ad anticipare, nei limiti di un ammontare non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei Piani di Rientro delle diverse Regioni. Il relativo contratto di prestito con la Regione Campania fu stipulato nel gennaio 2008 per un importo massimo di euro 1.180 milioni attraverso uno scambio di lettere tra il Ministero ed il Coordinatore dell'AGC 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi, all'uopo autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 72/2008.

Come previsto nel contratto, il tasso d'interesse fu fissato in misura pari al tasso lordo ritenuta allora vigente sul BTP scadenza febbraio 2037, pari al 4,912% annuo (oggi lo stesso tasso sarebbe pari a circa il 5,5 %).

Nel corso del 2008 il prestito è stato utilizzato in tre tranche (28/1, 21/6 e 26/11) per complessivi euro 866.421.550,98=, con un residuo massimo ancora prelevabile di euro 313.578.449,02=.

In data 18 novembre 2008 una apposita riunione congiunta tra la Regione, l'advisor KPMG ed i Tavoli di Verifica del Piano di Rientro (Adempimenti e LEA) dichiarò erogabile il prestito fino all'importo di euro 1.000 milioni; dopo questa riunione, il prestito è stato utilizzato solo fino al suddetto importo di circa euro 866 milioni perché tale era all'epoca l'importo massimo coperto dall'entrata finalizzata di 38 milioni / anno e dalle economie rispetto ai 170 milioni / anno destinati alla rata della cartolarizzazione.

Nei primi mesi del 2010, tuttavia, la residue rate della cartolarizzazione sono state ridotte a decorrere da quella in scadenza il 30 aprile 2011, in applicazione delle relative clausole del contratto con le banche, con un beneficio - in valore assoluto - di euro 138.444.961,20= che interviene sulle n° 50 rate semestrali residue dal 30/4/2011 al 31/10/2035 (si noti che mentre

l'operazione di cartolarizzazione presenta l'ultima rata il 31/10/2005, il prestito MEF fissa l'ultima rata il 15/11/2037, ovvero due anni dopo). La riduzione è avvenuta tramite decurtazione della quota interessi del piano di ammortamento, con la conseguenza di rendere massima la riduzione delle rate in scadenza nel 2011, e man mano inferiore la riduzione delle rate negli anni successivi. Come si vedrà più avanti, questa circostanza rende possibile prefigurare due diverse ipotesi di incremento della rata di ammortamento del prestito, a seconda che il MEF consenta o meno alla Regione di trasferire sulla rata del prestito le maggiori economie che si realizzeranno nei prossimi anni, rispetto all'importo di 170 milioni euro destinato alla cartolarizzazione: in tale ipotesi, la rata finale di ammortamento del prestito sarebbe decrescente, con un risparmio di interessi dal 2012 al 2037 di circa 44,3 milioni euro.

In ogni caso, come previsto dal comma 2 del DDL, sarà necessario destinare dal 2012 l'intero risparmio sulla rata della cartolarizzazione, rispetto ai 170 milioni annui stanziati a tal fine fino la 2035, per accumulare residui passivi vincolati al pagamento delle rate del prestito MEF, che arrivano al 2037. Per questo motivo il comma 2 prevede lo strumento dell'impegno pluriennale di spesa ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) e dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, nonché di ruoli di spesa fissa ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della medesima legge.

In merito alle altre condizioni necessarie per sbloccare l'utilizzo della residua disponibilità del prestito MEF, è in corso - con il supporto dell'advisor KPMG e della So.Re.Sa. S.p.A. - un aggiornamento della situazione del debito al 31 dicembre 2005, che dovrebbe consentire una nuova riunione di verifica con i Ministeri, che approvi l'erogazione - in tutto o, almeno, in parte - del suddetto residuo di euro 313.578.449,02=.

E', quindi, necessario che la legge finanziaria regionale assicuri la copertura delle maggiori rate di ammortamento del prestito, che si determinerebbero in seguito all'erogazione dell'intero residuo prestito MEF.

Sulla base dei piani di ammortamento simulati si renderebbe necessario incrementare dal 2012 al 2037 la somma di euro 38 milioni già stanziata dalla legge regionale n. 5/07, secondo due ipotesi:

- fino ad un massimo di 53 milioni di euro per il 2012, e fino ad un massimo di euro 55.500.000 per ciascun anno dal 2013 al 2037, qualora il MEF intenda mantenere costante la rata di ammortamento dal 2013;

- fino ad un massimo di euro 53.700.000 costanti dal 2012 al 2037, qualora il MEF consenta di adeguare le future rate di ammortamento agli importi effettivamente disponibili ogni anno per economie sulla rata della cartolarizzazione.

Una volta ottenuta l'erogazione del saldo del prestito MEF, sarà possibile definire un piano di ammortamento e, in sede di assestamento del bilancio regionale per il 2012, si potrà eventualmente anche ridurre lo stanziamento all'importo esattamente necessario dal 2012 al 2037.

Articolo 2

Le disposizioni sono rivolte a facilitare la realizzazione di crediti della Regione verso gli Enti locali che trovano difficoltà ad effettuare i relativi pagamenti per le limitazioni imposte dal

patto di stabilità o altri vincoli di natura finanziaria. In particolare è prevista la possibilità che la Giunta disciplini le modalità di riconoscimento di forme di dilazione dei pagamenti non onerose o anche di riduzione degli importi dovuti, purché ciò comporti l'anticipazione della realizzazione dei relativi crediti, comunque in una misura minima individuata nei tre quarti del valore originario.

Articolo 3

La disposizione si pone l'obiettivo di consentire, in continuità con quanto già disposto per il periodo fino al 31 dicembre 2006, di regolarizzare i sospesi di tesoreria a tutto il 31 dicembre 2011, autorizzando la ragioneria regionale a provvedere d'ufficio, ad avvenuta acquisizione degli atti giustificativi della spesa sostenuta dal tesoriere regionale, all'emissione dei mandati di pagamento per la regolarizzazione dei sospesi di tesoreria contabilizzati a tutto il 31 dicembre 2011 a seguito di provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria mediante imputazione delle somme occorrenti, compresi gli oneri accessori, sul capitolo di bilancio all'uopo istituito.

Articolo 4

Comma 1

L'introduzione di criteri di razionalizzazione della spesa del personale della Regione persegue l'obiettivo di armonizzare i trattamenti economici del personale regionale, superando le attuali situazioni eccessivamente differenziate a parità di categorie di dipendenti.

Comma 2

La norma prevede la razionalizzazione delle risorse umane e il riequilibrio del rapporto tra personale di categoria e dirigenti, riservando alla Giunta la facoltà di fissare i parametri.

Comma 3

La norma proposta, finalizzata al contenimento della spesa relativa al personale dipendente, con qualifica dirigenziale, è in linea con il principio dell'autonomia finanziaria dell'Ente. Nell'esercizio della potestà organizzativa la mancata copertura delle strutture dirigenziali consente la riduzione del 50% delle stesse rilevate alla data del 1° gennaio 2010 e per l'effetto devono essere rideterminate le risorse da destinare al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.

A tale data sono state rilevate, infatti, n. 118 strutture ex art. 2, comma 1, lett. b), della L.R. n. 11/1991, prive di titolare, per cui la corrispondente riduzione del fondo prevista sarà pari a circa 2,5 mln di euro.

Comma 4

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 bis, della legge n. 122/2010, la norma proposta tende a conservare il potere di acquisto delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti della Giunta appartenenti al comparto, non titolari di posizioni organizzative,

con reddito medio-basso. La consistenza del fondo 2011 è stata rideterminata in conformità al tetto fissato dalla legge per l'anno 2010, già ridotto di circa 10 milioni di euro rispetto al fondo 2009.

L'utilizzo di questo percorso porrebbe la regione Campania in linea con altre regioni che hanno affrontato le problematiche del salario accessorio dei propri dipendenti, emanando specifiche disposizioni normative regionali (vedi articolo 8 della legge regionale del Piemonte n. 35/2008 confermato dall'art. 8 della legge regionale n. 14/2010; ovvero l'articolo 12 della legge regionale del Veneto n. 11/2010).

Si evidenzia che l'importo così determinato non comporta maggiori oneri di spesa, atteso che lo stesso trova capienza nei competenti capitoli di bilancio.

Articolo 5

Comma 1

L'art. 25 della L.R. 18/2000 rappresenta la disciplina di dettaglio per la vendita degli immobili di proprietà regionale.

Comma 1 art. 25 L.R. n° 18/2000

Con il comma 2 si autorizza l'alienazione dei beni del patrimonio regionale indicati "nella tabella allegata" alla legge stessa.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133, si stabilisce, tra gli altri, che le Regioni debbano redigere il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni da allegare al Bilancio annuale di Previsione.

Da ciò deriva la necessità di armonizzare il 1° comma dell'art. 25 della L.R. 18/2000 con quanto stabilito dall'art. 58 della legge 133/2008.

Comma 2

L'art. 9 della L.R. n. 38/1993 stabilisce: " I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima e col sistema delle offerte segrete in aumento."

L'esigenza di accelerare il processo di dismissione del patrimonio regionale, in un momento di forte crisi del mercato immobiliare e, più in generale, di crisi economica del Paese e, quindi, della regione Campania, rende necessario un intervento sulla norma che produca una maggiore appetibilità dei beni sul mercato.

Tale riflessione, in uno alla considerazione che il sistema delle offerte in aumento sul prezzo di stima, effettuato dall'Agenzia del Territorio e pari al valore di mercato, comporta, di fatto, che il prezzo di aggiudicazione degli immobili è, in ogni caso, superiore al valore di mercato. La conseguenza è che molte aste, effettuate nell'ultimo periodo, sono andate deserte.

Tutto ciò determina l'opportunità della seguente proposta di modifica del comma 2 dell'art. 9 L.R. 03.11.1993 n° 38.

Comma 3

Il comma 3 dell'art. 25 fissa, quale criterio da adottare per il riconoscimento del diritto di prelazione, il limite temporale del possesso dell'immobile, in virtù di idoneo titolo o

comunque inteso quale possesso pacifico e pubblico, rispettivamente alle date del 30 giugno 2000 e del 31 dicembre 1999. In mancanza di tale requisito l'immobile va alienato mediante asta pubblica.

Considerato che, dal 31 dicembre 1999 e dal 30 giugno 2000 ad oggi, molte condizioni sono mutate e che l'applicazione dei limiti temporali imposti, di fatto, contrasta con lo spirito della norma che è, sostanzialmente, quello di favorire l'acquisto degli immobili da parte dei conduttori, si ritiene necessario apportare all'art. 25 della L.R. 18/2000 la modifica del limite temporale in quanto consentirebbe il riconoscimento del diritto di prelazione anche ai conduttori che hanno stipulato contratti con l'ente o acquisito il possesso pacifico e pubblico nell'ultimo decennio circa.

I dati statistici relativi alle alienazioni con l'esercizio del diritto di prelazione, effettuate nel decennio, dimostrano che le stesse sono quelle che hanno dato i migliori risultati a differenza di quelle effettuate tramite asta pubblica che hanno comportato molto spesso la nascita di contenzioso con blocco della vendita.

Comma 4

Il comma 4 dell'art. 25 disciplina il prezzo di vendita degli immobili agli aventi il diritto di prelazione.

Il testo attualmente in vigore stabilisce:

“Il prezzo di vendita è stabilito sulla base del valore di mercato a seguito di perizia esperita dall'agenzia del territorio competente; allo stesso è applicata una riduzione del trenta per cento per le unità abitative locate. Al prezzo così determinato, in caso di vendita in blocco dell'immobile o quando almeno il cinquantuno per cento delle unità immobiliari locate poste in vendita in ogni singolo fabbricato sono acquistate attraverso un mandato unico, si applica una ulteriore riduzione del quindici per cento, purché si tratti di cespiti ad uso abitativo. Il prezzo degli immobili locati a fini non abitativi resta quello determinato dall'agenzia del territorio.”

La proposta di modifica scaturisce dall'esigenza di accelerare il processo di dismissione anche dei beni regionali ad uso diverso dall'abitativo, in un periodo di crisi del mercato immobiliare e più in generale di crisi economica del Paese. Inoltre, l'esperienza sin'ora maturata ha fatto registrare numerose vendite di immobili ad uso abitativo, attraverso l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei conduttori, dovute probabilmente anche al prezzo di particolare favore rispetto a quello di mercato.

Comma 5

Per effetto della L.R. 1/2007 sono da alienare immobili di proprietà dell'ex ERSAC secondo le disposizioni della L. 386/76; detta norma statuisce unicamente che il prezzo di vendita è quello determinato dall'Agenzia del Territorio ma non prevede alcuna disciplina di dettaglio (termini e modalità per l'esercizio della prelazione, termini per la stipula del contratto di compravendita ecc.).

Al fine di uniformare i procedimenti di vendita a titolo oneroso dei beni regionali, si ritiene opportuno estendere la disciplina dell'art. 25 della L.R. 18/2000, a tutti i procedimenti di vendita effettuati sulla base del valore di mercato, determinato dall'Agenzia del Territorio. Restano esclusi dall'applicazione di tale disciplina solo le vendite degli alloggi di edilizia

residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della L. 24 Dicembre 1993 n. 560 in quanto già disciplinate dalla norma stessa.

Pertanto, considerato che il contenuto del comma 20 dell'art. 25 ("20. La tabella allegata alla presente legge potrà successivamente essere integrata, su proposta della Giunta regionale con Deliberazione del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38.") è da ritenersi superato dal disposto di cui all'art. 58 della L. 133/2008 (Piano delle Alienazioni), si propone la sostituzione delle disposizioni del comma 20 dell'art. 25.

Comma 6

L'opportunità della norma transitoria scaturisce dall'esigenza di uniformare i criteri metodologici, adottati dall'Ente per il computo del valore dei beni diversi dall'uso abitativo, applicando gli stessi anche ai procedimenti di vendita in corso alla data di entrata in vigore della norma.

Articolo 6

La disposizione ha l'obiettivo di semplificare gli adempimenti legati al pagamento della tassa automobilistica per coloro che possiedono più di dieci veicoli attraverso l'introduzione della possibilità di effettuare versamenti cumulativi per singole scadenze. Una possibilità analoga è stata già concessa alle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria, giusta art. 7, legge 99/2009. Tra i destinatari della norma vi sono anche molti soggetti pubblici (comuni, province, aziende comunali, etc.), qualcuno dei quali ha già espresso la preferenza per una opzione di versamento in forma cumulativa. La possibilità di pagare cumulativamente consente inoltre al contribuente di risparmiare i costi che caratterizzano l'uso del circuito attuale di riscossione, che sono associati ad ogni singola transazione. Inoltre la gestione di posizioni cumulate attraverso opportuni protocolli di dialogo informatico tra gli uffici tributari regionali e grandi contribuenti consente di velocizzare l'acquisizione delle risorse al bilancio e delle informazioni relative ai pagamenti, oltre a ridurre le possibilità di commettere errori nella fase di autoliquidazione del tributo.

Articolo 7

L'art. 94 del Codice della Strada approvato con D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, impone l'obbligo della trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico di tutti gli eventi che si susseguono nel corso della vita del veicolo. In particolare, vanno trascritti gli eventi attraverso i quali il proprietario del veicolo perde il possesso dello stesso, circostanza che determina il venir meno dell'obbligazione tributaria in materia di tassa automobilistica. La trascrizione dell'evento non è elemento costitutivo, ma elemento per la pubblicità e per l'aggiornamento telematico dell'archivio regionale dal quale vengono desunte le posizioni tributarie risultanti irregolari. Molteplici eventi causano il mancato adempimento al dettato di detta norma da parte dei cittadini sui quali grava l'onere di provvedere alle dovute trascrizioni nei pubblici registri, tra i quali, nel caso di furto, la mera dimenticanza o mancata conoscenza dell'obbligo, e, nel caso di rottamazione, il mancato adempimento da parte del rottamatore successivamente eventualmente anche per cessazione dell'attività o addirittura fallimento.

Essendo la radiazione di un veicoli dal Pubblico registro competenza dell'ACI - P.R.A., che si attiva esclusivamente su iniziativa di parte, tutto questo comporta il permanere nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche di informazioni non precise sulla circolazione di veicoli che, invece, dovrebbero essere oggetto di radiazione, con la conseguenza che il ruolo tributario è formalmente caricato di un numero di veicoli di molto superiore rispetto al reale parco circolante. Ciò determina il coinvolgimento nelle campagne di controllo di veicoli per i quali risulta una posizione irregolare che però viene poi rivista dall'Amministrazione sulla base di faticose ricostruzioni cartacee da parte dei contribuenti interessati, i quali, spesso, a causa del decorso del tempo, non hanno conservato alcuna traccia documentale del veicolo. Eguale complessità può essere generata dai mancati adempimenti di aggiornamento dei dati anagrafici e della residenza pure posti in capo al contribuente automobilistica. Ciò implica problemi di comunicazione degli atti recettivi presupposti all'attivazione della pretesa tributaria che incidono sulla concreta capacità di recuperare le tasse risultanti non versate.. Tutto questo genera dei costi per l'Amministrazione costretta ad avviare a notifica avvisi di accertamento che spesso non riescono a raggiungere il destinatario o che successivamente devono essere annullati per assenza dei presupposti per l'applicazione della tassa, creando fastidi ai contribuenti, costretti a rintracciare documentazione a volte ultradecennale o anche spese che non consentono di raggiungere gli obiettivi. L'articolo proposto consentirebbe di effettuare campagne di controllo selettivamente impostate ed improntate ai principi generali di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, alleggerendo anche i rischi di chiamata in causa di contribuenti che molto spesso finiscono con il dar prova dell'assenza di obblighi tributari a proprio carico.

Articolo 8

Il comma 3 dell'art. 63 della Legge 342/2000 stabilisce che i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, per i quali il termine previsto per godere dell'esenzione dalla tassa automobilistica è ridotto a venti anni, sono individuati annualmente dall'ASI e dall'FMI. La Federazione Motociclistica Italiana ha redatto e procede all'aggiornamento annuale dell'elenco dei motoveicoli che possano beneficiare dell'agevolazione. L'ASI non ha mai redatto tale elenco. L'art. 1 comma 46 della L.R. 2/2010 prevede che i soggetti possessori di auto e moto ultraventennali ricomprese negli elenchi pubblicati dal Ministero delle finanze, possono produrre autocertificazione di possesso dei requisiti di autenticità. Al riguardo, una prima questione è rappresentata dall'improprio riferimento della disposizione ad elenchi pubblicati dal Ministero delle finanze, inoltre l'autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato sottoscrive di suo pugno nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali che viene utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, limitatamente alle fattispecie previste dall'art. 46 del DPR n. 445/2000 relative a situazioni desumibili da archivi o registri pubblici, cui consegue un obbligo di controllo campionario sulla loro veridicità da parte dell'Amministrazione ricevente. L'assenza di un elenco degli autoveicoli non rende possibile per i contribuenti autocertificare il possesso di requisiti previsti per l'appartenenza e l'inclusione nello stesso, pertanto, la norma regionale non può trovare applicazione per gli autoveicoli, per i quali basterebbe comunque la pubblicazione

periodica dell'elenco in base alle prescrizioni di legge come accade per i motoveicoli. Tutto ciò sta creando problemi nei rapporti con i contribuenti che si ritiene opportuno rimuovere.

Articolo 9

La Regione Campania è tenuta al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli ad essa intestati in base alle risultanze dei pubblici registri. Il pagamento delle tasse per i numerosi veicoli determina oneri amministrativi a fronte di costi che si traducono in una mera permutazione finanziaria, con il rischio che in caso di ritardi anche fortuiti si debba provvedere ad "autoirrogarsi" sanzioni, con richiesta di interessi di mora. Peraltro la spesa rileva ai fini del tetto del patto di stabilità, sottraendo, di fatto, capacità di spesa alla regione. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 maggio 2011, che - all'art. 8, comma 2, espressamente prevede "Fermo restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale" si ritengono caduti i vincoli imposti agli interventi regionali in materia di tassa automobilistica che non intervengano sugli elementi fondamentali del tributo. La Regione Lombardia è già intervenuta con una disposizione analoga attraverso la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, art. 48, comma 8.

Articolo 10

La disposizione perfeziona il regime di esenzione dal pagamento delle tasse universitarie dei soggetti di cui all'art. 30 della legge n. 118/1971 ritenuti meritevoli di tutela dall'Ordinamento giuridico nazionale che, ai sensi dell'art. 30, legge 30 marzo 1971, n. 118, sono esentati dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie.

La mancata previsione di una esplicita esenzione dal pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario per gli invalidi sta creando problemi nei rapporti con questa categoria particolare di cittadini che ha visto anche manifestarsi l'interesse degli Uffici della Presidenza della Repubblica.

Articolo 11

L'art. 19 del d. lgs. N. 112/99 disciplina il sistema del discarico automatico delle quote inesigibili decorsi tre anni dalla comunicazione telematica dell'agente della riscossione. Il successivo art. 20, stabilisce, tra l'altro, che i controlli da parte degli uffici devono essere effettuati a campione sulla base di criteri individuati da ciascun ente creditore. La disposizione individua i criteri per l'estrazione del campione e per l'esame delle comunicazioni di inesigibilità presentate dagli agenti della riscossione tenendo conto della stratificazione per classi di valore delle posizioni iscritte a ruolo da parte degli Uffici tributari regionali.

Articolo 12

L'articolo introduce alcune modifiche al Capo II della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16, con il quale è stata adottata la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani previsto dall'art. 3, commi da 24 a 40, legge n. 549/1995. In particolare, le modifiche di cui alla lettera a) sono necessarie al fine di allineare la legge regionale alla normativa europea e nazionale in relazione alla tipologia di rifiuti che possono essere utilizzati per la copertura giornaliera e per la realizzazione e la gestione di discariche. Quelle delle lettere b), c) e d) sono legate ad errori materiali nell'indicazione degli articoli cui si rinvia.

Articolo 13

La Regione Campania ha disciplinato con notevole ritardo gli aspetti applicativi del tributo che la legge statale istitutiva ha demandato al legislatore regionale. Ciò ha determinato del contenzioso con alcuni contribuenti che hanno sostenuto la non applicabilità del tributo in carenza dell'intervento normativo regionale della sentenza Corte di Cassazione n. 28012 del 31 dicembre 2009. La Corte ha sostanzialmente affermato che la normazione regionale fino ad allora non intervenuta, cui la legge statale aveva demandato la disciplina di taluni aspetti applicativi del tributo stesso, pur avendo natura integrativa, aveva carattere di necessità e non risultava meramente facoltativa, involgendo punti fondamentali per la concreta esigibilità del tributo. Ciò ha creato uno scenario particolarissimo in cui era riconosciuta sostanzialmente la sussistenza dell'obbligazione tributaria ma non la capacità dell'Amministrazione di esigere le relative prestazioni, con ovvie conseguenze sulle condizioni di certezza del quadro giuridico di riferimento per lo svolgimento delle attività amministrative relative al tributo ed evidenziandosi il rischio, ritenuto concreto, di veder inficiata ogni attività di controllo svolta dall'Ufficio. Tutto ciò con riferimento a periodi d'imposta accertabili in cui la complessità di sistema risulta aggravata dalla situazione di emergenza protrattasi nel tempo. Con l'art. 18, comma secondo, della legge 7 dicembre 2010, n. 16 è stata prevista l'applicabilità delle procedure normate con la medesima legge alle annualità d'imposta non prescritte. L'attività condotta dagli Uffici in applicazione di tale disposizione potrebbero dar luogo a numerosi contenziosi che potrebbero invocare anche la non sanzionabilità delle irregolarità ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del D.Lgs. n. 472/1997. la disposizione consentirebbe ai soggetti passivi di regolare alcune posizioni avendo il duplice effetto di accelerare la realizzazione per cassa di taluni crediti regionali e ridurre la conflittualità con i contribuenti.

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014
della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)**

Titolo I

Disposizioni varie

Art. 1

Ulteriori disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario

1. L'entrata finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale del 4 aprile 2007, n. 5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformità agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trenta anni alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, è incrementata per le medesime finalità fino ad un massimo di euro 53.700.000 per l'esercizio 2012, e fino ad un massimo di euro 55.500.000 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037.
2. I minori costi di ammortamento della operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006) e successive modifiche, che si rendono disponibili dal 2012 rispetto all'importo di 170 milioni di euro annui, di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale del 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), come modificato dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale del 19 gennaio 2007, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), nonché le somme di cui al comma precedente, dal 2012 sono oggetto di impegno pluriennale di spesa ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) e dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76), nonché di ruoli di spesa fissa ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della medesima legge, e sono complessivamente destinate all'obiettivo di cui al comma 1, con conseguente incremento degli importi massimi annui ivi previsti.
3. Ferma restando la destinazione dei minori costi di ammortamento della operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari, specificata al comma 2, l'importo annuo massimo dal 2012 al 2037 dell'entrata finalizzata di cui al comma 1 del presente articolo sarà stabilito nell'impegno pluriennale di spesa previsto dal comma 2, nella misura necessaria per dare integrale copertura alle residue rate di ammortamento del prestito a trenta anni stipulato nel 2008 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per un importo massimo di € 1.180 milioni ai sensi dell'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008). L'importo delle rate residue sarà determinato in sede di completamento della erogazione del prestito medesimo, nei limiti ed alle condizioni previste nel relativo contratto di prestito.

Art. 2

Disposizioni in materia regolazione debiti crediti con gli Enti locali

1. In considerazione della particolare situazione finanziaria degli enti territoriali campani, al fine di agevolare i pagamenti delle Amministrazioni locali di somme dovute alla Regione in relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti posizioni giuridiche negoziali, la Giunta è autorizzata a stabilire, con proprio atto, modalità di rateizzazione dei crediti vantati, anche non onerose, che tengano conto della ragione del credito, della data di scadenza dello stesso, della presenza di eventuali contenziosi, nonché delle situazioni di particolare difficoltà finanziaria che caratterizzano i singoli enti interessati. La Giunta è inoltre autorizzata a riconoscere progressive facilitazioni per incentivare l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte degli Enti debitori purché i rispettivi crediti siano realizzati in misura non inferiore ai tre quarti del relativo valore.
2. La Giunta regionale può individuare i casi in cui è possibile prevedere intese con gli Enti locali creditori della Regione finalizzate alla compensazione dei reciproci debiti.

Art. 3

Disposizioni in materia di regolarizzazione dei sospesi di tesoreria

1. Al primo periodo del comma 19 dell'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 2007, le parole "a tutto il 31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "a tutto il 31 dicembre 2011".

Art. 4

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Nel rispetto dell'articolo 67, comma 3, dello Statuto regionale e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, la Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri uniformi per la razionalizzazione della spesa per il personale appartenente ai rispettivi ruoli.
2. Al fine della razionalizzazione delle risorse umane e del contenimento della spesa pubblica per il personale delle fondazioni costituite dalla Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate dalla Regione per almeno il 51 per cento del capitale, con delibera della Giunta regionale è fissato il rapporto proporzionale fra personale non dirigenziale e personale dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato e determinato. Entro sessanta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale i predetti soggetti adottano un piano di razionalizzazione da sottoporre all'approvazione della Giunta medesima.
3. In attuazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, il 50 per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolarità alla data del 1° gennaio 2010, determinate sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1991, n.11 (ordinamento amministrativo della Giunta regionale), sono soppresse e, per l'effetto, dalla medesima data il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza della Giunta regionale è ridotto di un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse.
4. Il fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta regionale per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 bis, del

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, è pari a quello relativo all'anno 2010 ed è determinato in complessivi euro 63.845.405,86, comprensivi comunque delle economie previste dall'articolo 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle U.P.B. 6.23.104, 6.23.234 e 6.23.244.

Art. 5

Modifiche alla legislazione in materia di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile

1. È autorizzata l'alienazione dei beni del patrimonio regionale indicati nel Piano delle Alienazioni allegato al Bilancio annuale di Previsione della Regione Campania.
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 38 (Disciplina dei beni regionali) è sostituito dal seguente:
"2. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima, ridotto del dieci per cento, e col sistema delle offerte segrete in aumento."
3. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale) è così sostituito:
"3. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale inseriti nel Piano delle Alienazioni, allegato al Bilancio annuale di Previsione, possono essere venduti con riconoscimento del diritto di prelazione:
a) a coloro che conseguito il possesso in modo pacifico e pubblico oppure in virtù di idoneo titolo li occupano alla data del 30 giugno 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 38/1993 ;
b) agli enti pubblici che occupano gli immobili in virtù di idoneo titolo o che ne abbiano possesso in modo pacifico e pubblico."
4. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 18/2000 è sostituito dal seguente:
"Per gli immobili locati per fini non abitativi al prezzo di vendita stabilito sulla base del valore di mercato è applicata una riduzione pari al quindici per cento."
5. Il comma 20 dell'articolo 25 della legge regionale 18/2000 è sostituito dal seguente:
"20. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)."
6. Le disposizioni dell'articolo 25, della legge regionale 18/2000, come modificato dalla presente legge, si applicano ai procedimenti di vendita non ancora conclusi, le cui proposte irrevocabili di acquisto siano state formalizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti gravati da contenzioso.

Titolo II

Disposizioni in materia tributaria

Art. 6

Disposizioni in materia di versamento della tassa automobilistica regionale

1. Al fine di semplificare gli adempimenti annuali in materia di tassa automobilistica regionale i soggetti tenuti al pagamento per dieci o più veicoli sono autorizzati a provvedere al versamento cumulativo delle tasse dovute a partire dal primo periodo fisso successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
2. Le modalità con le quali è possibile provvedere ai pagamenti cumulativi sono stabilite con decreto del dirigente degli uffici tributari regionali da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 7

Disposizioni in materia di accertamento della tassa automobilistica regionale

1. L'esecuzione dei controlli in materia di tassa automobilistica regionale è informata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa utilizzando le informazioni dell'archivio regionale della tassa e degli altri archivi pubblici per l'elaborazione di programmi selettivi di controllo, anche differenziati per determinate categorie di veicoli.

Art. 8

Abrogazioni di disposizioni legislative

1. Il comma 46, articolo 1, legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), è abrogato.

Art. 9

Veicoli di proprietà della Regione Campania

1. Al fine di eliminare costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano il conseguimento di risultati economici positivi per l'Amministrazione è istituito l'albo dei veicoli della Regione Campania esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale, costituito dai veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultino proprietari negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 10

Agevolazioni in materia di tassa regionale diritto allo studio

1. All'articolo 38, legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390), dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:

“9. I soggetti di cui all'articolo 30 della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono esonerati dal pagamento della tassa.”.

Art. 11

Disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i controlli previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337) si effettuano sulla base di un campione determinato dal dirigente competente in relazione alla valutazione della sostenibilità organizzativa e dei costi legati alla singola procedura di controllo, per valori fino ai 200,00 Euro, e per campioni non inferiori al tre per cento per gli importi superiori ai 200,00 Euro e fino a 500,00Euro, non inferiori al dieci per cento per importi superiori ai 500,00Euro e fino a 5.000,00Euro e non inferiori al trenta per cento per importi superiori ai 5.000,00 Euro.

Art. 12

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale)

1. Alla legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 9 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“9. I materiali utilizzati, secondo la normativa vigente, per la copertura giornaliera e per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica, così come autorizzate e riportate nei registri di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”;
 - b) all'articolo 14, comma 3, le parole “*all'articolo 6*” sono sostituite dalle parole “*all'articolo 11*”;
 - c) all'articolo 16, comma 1, le parole “*ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, lett.b)*” sono sostituite dalle parole “*compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia*”;
 - d) all'articolo 17, comma 5, le parole “*all'art. 7, comma 4*” sono sostituite dalle parole “*all'articolo 12, comma 4*”.

Art. 13

Disposizioni in materia di deflazione del contenzioso tributario

1. Allo scopo di perseguire finalità di deflazione del contenzioso tributario, i versamenti e gli adempimenti dichiarativi in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) i cui termini sono scaduti antecedentemente l'entrata in vigore della legge 16 del 2010, che ha disciplinato le procedure applicative del tributo, si considerano regolarmente effettuati se chi vi era tenuto adempie entro il 30 giugno 2012.